



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

PROT. N. 47398 DEL 30/10/2020

## Ordinanza N. 80 del 30/10/2020

### IL SINDACO

**TENUTO** conto che la Regione Marche a partire dal 2009 delibera annualmente una serie di misure contingenti finalizzate alla riduzione delle concentrazioni di polveri sottili ed ossidi di azoto che i Comuni possono attuare mediante l'emanazione di ordinanze sindacali;

**VISTE** le vigenti ordinanze n°246/2019 (relativa al divieto di circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti) e n°53/2019 (relativa agli impianti termici edifici pubblici e privati, settore industriale e commerciale);

**VISTA** la D.G.R. Marche n°1123 del 03/08/2020 con cui sono state approvate dalla Regione Marche le misure contingenti 2020-2021 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva individuati dalla Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n.116/2014 e tra cui è ricompreso anche il Comune di Falconara Marittima;

**TENUTO CONTO** che con la più recente delibera regionale sopra menzionata sono state aggiornate le misure contingenti 2019-20 relative alla limitazione della circolazione stradale, agli impianti termici edifici pubblici e privati, settore industriale e commerciale;

**CONSIDERATO** che, in generale, le misure contingenti, ai sensi della normativa vigente, devono essere attuate non solo quando i limiti di concentrazione degli inquinanti atmosferici sono stati superati, ma anche quando c'è il rischio che lo saranno considerato che i mesi autunnali e invernali sono spesso mesi critici;

**VISTO** che la principale novità rispetto alle misure contingenti 2019-2020 deliberate dalla Regione Marche consiste nella possibilità di adottare specifiche misure in condizioni di criticità (di norma, a seguito di 5 giorni consecutivi del superamento del valore limite della media giornaliera per le polveri sottili PM10, stabilito in 50 g/m<sup>3</sup> e, comunque, non oltre il superamento di tale limite per 7 giorni consecutivi, oppure su indicazione del tavolo tecnico istituito dalla Regione Marche);

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n°386 del 29/10/2020 è stato mandato al Dirigente 3° Settore opportunamente le limitazioni da porre in atto tramite ordinanza sindacale da adottare a tutela della salute nonché a prevenzione dell'inquinamento conformandole alle misure contingenti 2020-2021 previste dalla D.G.R. Marche n°1123/2020 secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale indicati;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0047398-30/10/2020-D472-PG-0046-00090005-P 0021



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

## O R D I N A

La revoca delle ordinanze n°246 del 31/10/2019 e n°53 del 31/10/2019;

L'applicazione delle seguenti misure contingenti di cui ai successivi punti A) ,B) e C) nel periodo compreso dal 1 novembre 2020 al 15 aprile 2021, e con ripresa automatica nel medesimo periodo degli anni seguenti salvo diversa disposizione, con le modalità di seguito indicate:

### **A) MISURE RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STRADALI**

Dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, è istituito il divieto di transito nei "centri abitati" presenti nel territorio comunale, individuati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285/1992, e nelle altre strade comunali ubicate al di fuori dei "centri abitati", nei confronti delle categorie di veicoli sotto indicate:

#### VEICOLI ORDINARI

- Veicoli diesel ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
- Veicoli a benzina ante Euro, Euro 1;
- Autobus urbani ed extraurbani diesel ante Euro e Euro 1, 2, 3;
- Motocicli > 50 cm<sup>3</sup> due tempi ante Euro;
- Ciclomotori ≤ 50 cm<sup>3</sup> ante Euro.

#### VEICOLI SPECIALI

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

#### ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- automezzi per il trasporto pubblico, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare);
- veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti;

- autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli al servizio delle persone invalide;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o ante Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

## **B) MISURE INERENTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, AGRICOLE)**

Le misure di cui ai punti B) e C) si applicano tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi e riguardano edifici ed attività previsti nel presente atto e ricadenti nel perimetro del centro abitato, così come individuato dalla Giunta Comunale con atto n°365 del 29/06/2005 e riportato nella planimetria allegata.

### ATTIVITÀ' AUTORIZZATE

Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno;

### COMBUSTIONE DI BIOMASSE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI PANIFICAZIONE E RISTORAZIONE

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili;

### DIVIETO DI UTILIZZO DI OLIO COMBUSTIBILE

E' stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile;

## **C) MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI**



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

## DIVIETI DI ACCENSIONE

Quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.:

### CLASSI DI QUALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE

TABELLA 1. *Classificazione dei generatori di calore*

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	η (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	η (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm <sup>3</sup> )	COT (mg/Nm <sup>3</sup> )	NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	η (%)
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90
Legenda:					
PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NO <sub>x</sub> = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento					

## ECCEZIONI

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi;

## QUALITÀ' DEL PELLETT

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata, tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 17225-2:2014, classe di qualità A1 del combustibile.

## MANUTENZIONE IMPIANTO

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

## IMPIANTI AD OLIO COMBUSTIBILE. DIVIETO DI UTILIZZO DI OLIO COMBUSTIBILE

Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

## D) MISURE INTEGRATIVE IN CASO DI CRITICITA'

Nell'eventualità che le condizioni della qualità dell'aria risultino particolarmente critiche, viene stabilita l'attuazione automatica delle seguenti misure:

- estensione dell'orario di limitazione della circolazione dei veicoli dalle ore 8.30 alle ore 18.30 con ulteriore divieto di circolazione dei veicoli diesel con motorizzazione euro 4;
- intensificazione dei controlli, con i proventi di eventuali contravvenzioni che potranno essere destinati a campagne di sensibilizzazione della popolazione sulla riduzione delle emissioni;
- promozione dell'uso del trasporto pubblico;

Tali misure integrative verranno attuate, di norma, a seguito di 5 giorni consecutivi del superamento del valore limite della media giornaliera per le polveri sottili PM10, stabilito in 50 g/m3 e, comunque, non oltre il superamento di tale limite per 7 giorni consecutivi, o su indicazione del Tavolo Tecnico istituito dalla Regione Marche.

Del presente provvedimento dovrà essere fornita adeguata pubblicità e diffusione mediante:

- pubblicazione sito internet;
- pubblicazione albo pretorio;
- comunicati stampa;
- trasmissione alle Associazioni di categoria interessate;

Di trasmettere il presente atto alla Polizia Locale per i controlli di competenza

E' fatto obbligo a chiunque rispettare il presente provvedimento.

### AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 a art. 5 comma 3 della L. 7 Agosto 1990 n° 241, avverte che contro la presente ordinanza é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e gli Organi Tecnici competenti sono incaricati di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa al Servizio Regionale competente, alle associazioni di categoria interessate ed al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza.

F.TO IL SINDACO  
(Stefania Signorini)